


N. 04838/2013 REG.PROV.CAU.
N. 10459/2013 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 10459 del 2013, proposto da:

Giorgio La Spina, rappresentato e difeso dagli avv. Mario Serio, Giuseppe Naccarato, con domicilio eletto presso Giuseppe Naccarato in Roma, via Tagliamento, 76 Sc. 7, Int. 8;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

Noemi Maggio, Eleonora Assanto, Giulia Arrigo, Caterina Curatolo, Francesca Raimondo, Barbara Torrente, Federica Todaro, Francesca Tunisi, Anna Garegnani, Andrea Stipo, Luca Sgattoni, Luca Rinaldi, Francesco Bentivogli, Andrea Mariani;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della graduatoria di ammissione ai corsi di laurea in medicina e chirurgia ad accesso programmato a livello nazionale pe l'a.a. 2013/2014

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2013 il dott. Massimo Luciano Calveri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto necessario disporre l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami nella considerazione che l'istanza cautelare vada accolta nei termini di cui nel prosieguo e che quindi tale accoglimento potrebbe pregiudicare la posizione di quanti, per essere collocati nella graduatoria di merito per l'accesso alla Facoltà di medicina e chirurgia presso l'Università degli Studi di Perugia in posizione superiore a quella del ricorrente, potrebbero venire pretermessi dalla sua nuova posizione derivante dalla valutazione del bonus maturità;

Avuto riguardo all'ordinanza n. 9598 dell'11 novembre 2013 con la quale la sezione ha autorizzato l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami da pubblicarsi sul sito web del MIUR, dato il rilevante numero di controinteressati;

Rilevato che pertanto l'integrazione del contraddittorio dovrà avvenire secondo le seguenti modalità:

A.- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale di Università degli Studi di Perugia dal quale risulti:

- 1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- 2.- il nome dei ricorrenti e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
- 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso;
- 4.- l'indicazione dei controinteressati, genericamente indicati come i soggetti ricoprenti la posizione da n. ... a n. ... della graduatoria impugnata;
- 5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Lazio - Roma" della sezione "T.A.R.";
- 6.- l'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con esso è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
- 7.- il testo integrale del ricorso, nonché l'elenco nominativo dei controinteressati.

B.- In ordine alle prescritte modalità, l'Università degli Studi di Perugia ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo, del presente decreto e dell'elenco nominativo dei controinteressati distinti come sopra indicato, su supporto informatico - il testo integrale del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

- a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente

ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Lazio - Roma" della sezione terza del T.A.R.;

Si prescrive, inoltre, che l'Università degli Studi di Perugia resistentente:

c.- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi (compreso quello di cui al precedente punto 2);

d.- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

e.- dovrà, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, la presente ordinanza e l'elenco nominativo dei controinteressati integrati dall'avviso.

Si dispone infine che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 90 (novanta) dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 20 (venti) dal primo

adempimento;

Avuto riguardo ai precedenti specifici della sezione sul cd. bonus maturità (cfr. ordinanze n. 4583, 4585, 4587 del 25 novembre 2013);

Ritenuto che sussistono le condizioni per l'accoglimento della proposta istanza cautelare, osservando le seguenti scansioni temporali:

1. immatricolazione con riserva di parte ricorrente alla facoltà universitaria per cui è causa, ammettendola con immediatezza alla frequenza delle lezioni nella prima delle sedi universitarie prescelte;
2. predisposizione, da parte delle Università, delle graduatorie secondo i criteri stabiliti dall'art. 20, commi 1 bis e ss., del DL n.104/2013, come introdotti dalla legge di conversione n.128 del 2013;
3. scioglimento in senso positivo o negativo della riserva dell'immatricolazione, eventualmente indicandosi, da parte del Ministero, la sede universitaria, tra quelle prescelte da parte ricorrente, nella quale questi figurino in posizione utile, consentendo ovviamente il trasferimento presso detta ultima sede;

Ritenuto di rinviare la trattazione della causa alla pubblica udienza del 5 giugno 2014;

Ritenuto che le spese della presente fase possano essere compensate tra le parti;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), pronunciando sull'istanza cautelare, così dispone:

- autorizza la notificazione per pubblici proclami nei sensi e termini di cui in motivazione;
- accoglie l'istanza di misura cautelare nei termini indicati in motivazione;
- fissa per la trattazione del merito la pubblica udienza del 5 giugno

2014;

- compensa le spese di lite limitatamente a tale fase di giudizio.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Massimo Luciano Calveri, Presidente, Estensore

Paolo Restaino, Consigliere

Giuseppe Chine', Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 06/12/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)